

DELIBERA N. 100/24/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 – PROGRAMMA “L'EREDITÀ” ANDATO IN ONDA IL 20 APRILE 2024

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*” e in particolare, l'art. 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l'istanza pervenuta in data 1° luglio 2024 (prot. n. 0181248) con la quale la società YU! Srl, rappresentata dall'Avv. Michele Rota, ha trasmesso la richiesta di rettifica inviata alla società Rai in data 13 maggio 2024 relativamente al programma “L'Eredità” andato in onda il 20 aprile 2024 e “*rimasta priva di riscontro*”. La richiesta di rettifica ha ad oggetto il contenuto di una risposta del quiz denominato “*Chi come cosa*”, trasmesso nel corso del programma “L'Eredità”, laddove “*il presentatore della trasmissione ha posto ai concorrenti del quiz la seguente domanda: “Curiosa invenzione di una azienda asiatica per il fitness” la cui risposta esatta era “peso per allenare i muscoli facciali*”. Viene rilevato che tale “*informazione, così come resa, non è corretta ed è fuorviante nei riguardi dell'utenza e reca un consistente pregiudizio agli interessi economici, alla immagine ed alla reputazione*” della società YU! Srl in quanto non esisterebbe “*sul mercato (se non illecitamente)*” un “*peso che allena i muscoli facciali diverso da quello prodotto e brevettato*” dalla società medesima. Pertanto, è stata chiesta

alla Rai, con la comunicazione del 13 maggio 2024, la rettifica con il seguente testo: “*A rettifica della notizia diffusa nel corso della puntata del 20 Aprile, la redazione informa che l’unico peso per allenare i muscoli facciali non è di origine asiatica ma inventato, brevettato, prodotto e commercializzato da azienda italiana all’interno del progetto Mimix.Life*”;

PRESO ATTO che la società richiedente la rettifica ha comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte di RAI della preventiva domanda di rettifica presentata in data 13 maggio 2024 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 208/2021;

VISTA la nota del 18 luglio 2024 (prot. n. 0198900) con la quale la società RAI, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 0192313 dell’11 luglio 2024) ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- l’istante, che si dichiara “*produttore del primo e unico peso al mondo specificamente progettato per l’allenamento dei muscoli facciali*” lamenta la formulazione del quesito “*Curiosa invenzione di una azienda asiatica per il fitness*” chiedendone la rettifica;
- la richiesta risulta improcedibile e irricevibile nonché infondata nel merito;
- come “*facilmente riscontrabile [...] mediante semplice navigazione online, il quesito e la risposta sono di per sé veri, formulati in modo volutamente generico e ricorrendo a terminologia lata, senza indugiare in riferimenti a marchi o loghi aziendali di terzi e senza alcuna specificazione in termini di unicità del prodotto o di esistenza di brevetti*”;
- infatti, alla risposta del concorrente è seguita la descrizione verbale da parte del presentatore (“*strano strumento costruito da una specie di boccaglio da quale partono due faccette*”) che esclude in radice l’eventuale confusione del prodotto distribuito dalla società istante con le innumerevoli e diverse proposte del mercato;
- ciò premesso, rileva in ogni caso il contesto editoriale in cui il quesito è stato formulato in quanto “*L’Eredità*” è un programma di intrattenimento senza alcuna finalità informativa;
- si chiede l’archiviazione dell’istanza di rettifica;

PRESA VISIONE del programma “*L’Eredità*” andato in onda il 20 aprile 2024 su Rai1 nel corso del quale alla domanda rivolta a uno dei concorrenti “*Curiosa invenzione di un’azienda asiatica per il fitness*” è associata come risposta corretta la seguente “*Pesi per allenare muscoli facciali*”. Il conduttore, dopo la risposta della concorrente, afferma “*si chiama Facefitness, è uno strano strumento costruito da una specie di boccaglio da quale partono due faccette [...] allenare i muscoli facciali va bene*”;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la rettifica deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero), e non l'integrazione o la precisazione delle informazioni diffuse dall'emittente in quanto ciò contrasterebbe con il tenore dell'art. 35 D.lgs. n. 208/2021, che prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale. Tale norma non prevede infatti che la rettifica possa avere ad oggetto una notizia vera, magari incompleta, ma comunque conforme a verità, escludendo la possibilità di rettificare, mediante l'introduzione di informazioni integrative, una notizia già di per sé oggettivamente vera;

RILEVATO che la circostanza riportata nella richiesta di rettifica secondo cui la società YU! Srl ha *“inventato, brevettato, prodotto e commercializzato” “l'unico peso per allenare i muscoli facciali”* non determina di per sé la falsità di quanto affermato nel corso del programma *“L'Eredità”* con riferimento alla domanda del quiz *“Curiosa invenzione di un'azienda asiatica per il fitness”* e alla risposta associata *“Pesi per allenare muscoli facciali”*;

RITENUTO che la richiesta di rettifica rivolta alla Rai è finalizzata a far precisare che *“l'unico peso per allenare i muscoli facciali non è di origine asiatica ma inventato, brevettato, prodotto e commercializzato da azienda italiana all'interno del progetto Mimix.Life”* piuttosto che a rettificare una notizia contraria a verità;

RITENUTO di condividere quanto rilevato dalla società Rai nelle proprie controdeduzioni laddove si evidenzia che come *“facilmente riscontrabile [...] mediante semplice navigazione online, il quesito e la risposta sono di per sé veri, formulati in modo volutamente generico [...]”* senza alcuna specificazione in termini di unicità del prodotto o di esistenza di brevetti;

RITENUTA, pertanto, infondata la richiesta di rettifica presentata dalla società YU! Srl;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 208/2021;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba